

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E GESTIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) PER L' ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA PER L'ANNUALITA' 2015.

L' anno 2015 , il giorno del mese di , con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena C.F. 91019760908 di seguito denominato "Ente Parco" rappresentato dal **dott. Ciro Pignatelli, nato a San Marco in Lamis (FG) il 13.10.1957, residente a Roma (RM) in Via Napoleone III° 23, CF: PGNCRI57R13H985C**, nella qualità di Direttore dell'Ente che interviene al presente atto ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e dello Statuto dell'Ente;

e

la GBA S.r.l. Granara & C. Brokers di Assicurazioni C.F. 00621340926 di seguito denominato "Broker" rappresentata dal **Sig. Antonio Granara, nato a Stella (SV) il 16.08.1946, residente a Cagliari (CA) in Via Concezione, 3 09124 - Cagliari, C.F. GRNNTN44M16I946F** nella sua qualità di Legale rappresentante della GBA S.r.l.;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

la GBA S.r.l. Granara & C. Brokers di Assicurazioni si impegna ad espletare per l'Ente parco l'incarico di cui al successivo articolo 1 e seguenti alle condizioni sotto riportate:

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente contratto disciplina l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa dell'Ente parco a soggetto che esercita attività di mediazione (Broker), regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare per la seguente procedura:

» Polizza RC Patrimoniale

negoziando con le Compagnie le coperture assicurative, le modifiche e qualsiasi altro atto dovesse rendersi necessario.

A tal fine, il Broker dovrà effettuare:

1. ricerca sul mercato assicurativo delle migliori condizioni economiche e normative per la copertura dei rischi e dei servizi assicurativi relativamente alla Polizza RC Patrimoniale;

Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049
www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

2. predisposizione di un completo programma di razionalizzazione del portafoglio assicurativo;
3. predisposizione dei capitolati di polizza;
4. predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati speciali di appalto in materia assicurativa, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato;
5. gestione del portafoglio assicurativo assegnato;
6. assistenza per sinistri;
7. assistenza e consulenza assicurativa costante da parte di operatori professionali;
8. eventuale consulenza a favore dei dipendenti;
9. individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti;
10. entro tre mesi dalla data di scadenza delle polizze il Broker deve provvedere a revisionare il programma assicurativo e a redigere le relazioni sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere e sulle indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente;

ART. 3 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il broker si impegna, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti e modalità di cui al precedente art. 2 con la diligenza del buon padre di famiglia e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- divieto di stipulare contratti assicurativi in nome e per conto dell'Ente.

Il broker si impegna a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione dell'Ente.

Le proposte del broker non sono vincolanti per l'Ente parco, che si riserva la facoltà di riceverle o disattenderle senza che dal broker stesso possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Il broker si impegna ad avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all'ente di interromperle.

Il versamento dei premi assicurativi alle diverse compagnie avverrà da parte dell'Ente parco per mezzo del broker. Tale pagamento concreto, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Il broker contestualmente ai versamenti dei premi si impegna a rilasciare all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Ogni comunicazione inerente le assicurazioni dell'Ente Parco avverrà per tramite del broker stesso, ivi comprese le denunce in caso di sinistro.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Ente parco che, fin d'ora, si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici.

L'Ente si impegna a versare al broker i premi inerenti i contratti assicurativi entro i termini previsti dalle polizze. L'Ente parco provvede al pagamento del premio all'Assicuratore per il tramite del broker.

L'Ente si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle Compagnie Assicuratrici.

L'Ente si impegna inoltre a:

- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;

- inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle Compagnie di Assicurazione. Tale provvigione rimarrà fissa e non variabile per tutta la durata dell'incarico;
- prescrivere alle compagnie, in occasione del bando di gara, l'inserimento in polizza della "clausola broker" a favore dell'aggiudicatario.

ART. 5 – COMPENSI DEL BROKER

Il compenso per l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico dell'Ente, in quanto la remunerazione, sulla base delle provvigioni, sarà a carico delle compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative; dette provvigioni si intenderanno applicate sui premi al netto delle imposte. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per l'Ente, ai sensi dell'art. 1758 c.c..

Il broker non potrà pretendere dall'Ente alcun compenso ulteriore, né rimborso spese di sorta, per le attività oggetto del presente servizio.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

ART. 6 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato alla società aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto.

ART. 7 – DURATA

Il servizio ha **durata di anni 1 (uno)** a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e non è rinnovabile tacitamente.

Il broker si impegna comunque a prorogare il presente contratto, se richiesto dall'Amministrazione, alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

Resta espressamente convenuto che il personale della società deve essere assoggettato, a cura e spese della medesima, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali ed assicurative a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

ART. 9 – CONTROLLI – ADEMPIMENTO – RISOLUZIONE

Qualora siano riscontrate gravi inadempienze rispetto alle modalità di prestazione del servizio, l'Ente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal contratto.

Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento della società di brokeraggio assicurativo aggiudicataria.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, a tutto rischio della società aggiudicataria, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oppure in caso di:

- grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dalla società di brokeraggio assicurativo aggiudicataria anche a seguito di diffide formali dell'Ente;
 - violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o mancata assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali;
- ed inoltre nei casi di:
- cessazione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della società aggiudicataria;
 - subappalto;
 - cessione del contratto o del credito;
 - interruzione del servizio;

A seguito della risoluzione l'Ente parco provvederà all'esecuzione in danno, affidando ad altra società di brokeraggio assicurativo il servizio, con l'obbligo della società inadempiente di risarcire all'Ente Parco ogni ulteriore spesa o danno.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare è competente il Foro di Tempio Pausania.

ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo nr. 196/2003 le parti reciprocamente forniscono il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali compresi nel presente disciplinare per i fini e gli adempimenti connessi allo stesso.

ART. 12 – NORMA FINALE

Resta inteso che il presente affidamento di incarico è subordinato alla conclusione positiva dell'individuazione della Compagnia di Assicurazione che garantirà la copertura della Polizza RC Patrimoniale.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

**Per la GBA S.r.l. Granara & C. Brokers
di Assicurazioni**
Sig. Antonio Granara

**per l'Ente Parco Nazionale dell' Arcipelago
di La Maddalena**
dott. Ciro Pignatelli

Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049
www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE